



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI

SETTIMA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCURSUALI

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dottor Gian Piero Scoppa	Presidente
Dottor Francesco Paolo Feo	Giudice relatore
Dottor Edmondo Cacace	Giudice

ha pronunciato la seguente,

SENTENZA

Nella procedura finalizzata alla apertura della liquidazione controllata ex art. 268 e ss c.c.i.i. introdotta nei confronti di

... omissis ...

che vantano crediti per compensi professionali, in relazione alla quale i ricorrenti hanno ottenuto decreto ingiuntivo n. ... omissis ... - Tribunale di Napoli - per oltre 25.000 euro, oltre spese successive;

letta la memoria di costituzione di ... omissis ... a Napoli (NA), (C.F. ... omissis ...), elettivamente domiciliato in Napoli via ... omissis ..., presso lo studio dell'Avvocato ... omissis ... che lo rappresenta e difende;

vista la documentazione allegata e ritenuto che ... omissis ... rientra tra i soggetti menzionati dall'art. 2 e 268 c.c.i.i. rispetto ai quali, per natura e caratteristiche, è ammissibile l'apertura della liquidazione controllata;

ritenuto, quindi, che sussistono i presupposti di merito per l'apertura della liquidazione controllata, nel senso che ... omissis ... si trova in una situazione di sovraindebitamento ex art. 2 lett. c) C.C.I.I., in virtù del rilevante indebitamento complessivo, di cui potrà rispondere con il solo patrimonio immobiliare (il resistente non svolge alcuna attività lavorativa), in parte sottoposto a procedura di esecuzione immobiliare introdotta dalla Banca ... omissis ... innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in relazione ad un immobile (una villa, in precedenza destinata anche a ricevimenti, ma ora in stato di abbandono - come ammesso dalla stessa parte resistente - tanto da render difficile che la stessa venga venduta al valore di stima di euro 450.000), in altra parte costituito da unità immobiliari di scarso valore commerciale e da quote di contitolarità (in comunione ereditaria) di appezzamenti di terreno e da un immobile rurale in cattivo stato di conservazione (gran parte di tali unità immobiliari sono state conferite in fondo patrimoniale con atto notarile del 4 Luglio 2017); patrimonio che i creditori di ... omissis ... sono stati costretti ad aggredire, in mancanza di manifestazione di volontà solutoria da parte del debitore. Di contro si pone la debitoria complessiva (sicuramente superiore alla soglia legislativamente fissata di euro 50.000, ex art. 268 comma 2 C.C.I.I.) ascendente, secondo il prospetto addotto dai ricorrenti in euro 410.959 (importo evidentemente già accresciutosi e destinato ad accrescersi per i costi di procedura, gli interessi e gli altri accessori) costituita,



oltre che dalla pretesa azionata in questo giudizio, dal credito vantato dalla ... omissis ..., creditore ipotecario, per euro 82.531 che ha attivato procedura esecutiva in cui hanno spiegato intervento anche altri creditori, fra cui l' ... omissis ... , che ha chiesto di esser ammessa alla distribuzione delle somme per l'importo di Euro 249.931,82;

ritenuto, pertanto, che in assenza di ogni iniziativa solutoria del debitore (che nemmeno ha ritenuto di far fronte ai suoi debiti liquidando il patrimonio, rendendo necessaria l'iniziativa esecutiva dei creditori che verosimilmente non riceveranno tutti soddisfazione dei loro crediti, considerato il compendio immobiliare sopra descritto) è necessario, ai fini di assicurare la *par condicio creditorum*, disporre l'apertura della liquidazione controllata di ... omissis ...

letto l'art. 270 C.C.I.I.;

P.Q.M.

dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di ... omissis ... a Napoli (NA),
(C.F. ... omissis ...) e residente in Sessa Aurunca (CE) – ... omissis ...

nomina quale giudice delegato la dr.ssa Livia De Gennaro;

nomina liquidatore della procedura l'Avvocato Kevin Pietropaoli;

ordina il deposito dei bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori aggiornato entro 7 giorni;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 29 Gennaio 2025.

Il Giudice est.

Dottor Francesco Paolo Feo

Il Presidente

Dottor Gian Piero Scoppa



ordina

ai debitori di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegati al ricorso;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 gg entro il quale - a pena di inammissibilità - devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;

dispone che il liquidatore

- notifichi la sentenza ai debitori, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione a cura del liquidatore ex art- 270, IV comma, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l' inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Napoli: www.tribunale.napoli.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCII;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza, tenendo distinte le masse imputabili ai due debitori;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l' inventario dei beni dei debitori e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga due progetti di stato passivo, l'uno per ciascuna massa, ai sensi dell'art. 273, I comma, CCII e lo comunichi agli interessati;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenze del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII; esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e, in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;



- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto e x art. 275, III comma CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori delle due masse, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore;

dispone

che sia lasciata nella disponibilità dei ricorrenti la somma mensile di Euro _____ e di Euro _____, ai sensi dell'art. 268, IV comma, CCII, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento del debitori e della sua famiglia in base alle spese che i ricorrenti hanno quantificato come necessarie per il proprio sostentamento, mentre i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione del liquidatore mano a mano che maturano.

Si comunichi all'OCC/liquidatore.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio della Settima Sezione Civile il

Gennaio 2023

Elisabetta Garzo
Napoli, 12/2/2025

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo

